

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio di imprese individuali con titolari deceduti ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) del DPR 247/2004. Riferimento alla D.D. n. 217 del 13.07.2026.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE

- Unioncamere, con nota prot. 22672/U del 11.06.2026 (acquisita al prot. camerale n. 12644/2026) ha comunicato l'avvio di una iniziativa in accordo con l'Agenzia delle Entrate per la definizione di un elenco di imprenditori individuali che, sulla base delle risultanze della banca dati Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) risultano deceduti e quindi a verificare l'esistenza in vita dei titolari di tutti i codici fiscali registrati in anagrafica alla data del 20 dicembre 2025;
- Infocamere, per il tramite del proprio referente, ha trasmesso l'elenco delle imprese individuali con titolare deceduto, aggiornato con l'indicazione di eventuali procedure concorsuali in atto, acquisito al protocollo n. 13800 del 23.06.2026;
- l'articolo 2 c. 1 lettera a) del D.P.R. n. 247/2004, contempla l'ipotesi della cancellazione d'ufficio a seguito del decesso dell'imprenditore, anche su segnalazione da parte di altro pubblico ufficiale, con l'avvio della procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese dell'impresa ai sensi del comma 3;

VISTI

- la Legge 580/93 - "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- la legge 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. N. 254/2005 – "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
- lo Statuto camerale;

RICHIAMATI

- la circolare 3585/C del 14/06/2005 MAP;
- l'art.40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" ai sensi del quale "Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;
- l'art.32 c.1 della L. 69 del 18/06/2009 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa che dispone "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";
- l'art. 8 c. 3 della Legge 241/1990 che recita "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima" e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di

pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;

- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;
- la delibera di Giunta Camerale n. 51 dell’11 settembre 2013 con cui è stata nominato quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza la Dott.ssa Erminia Giorno;

CONSIDERATO CHE

- è decorso il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della Determinazione del Conservatore n. 217 del 13.07.2026 che ha avviato il procedimento di cancellazione d’ufficio per n. 620 imprese individuali, pubblicazione avvenuta sul sito istituzionale a decorrere dal 13 luglio 2026 per 45 giorni, con valore di notifica ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90;
- in allegato alla determinazione del Conservatore n. 217 del 13.07.2026, oltre all’elenco delle imprese interessate, è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento agli eredi degli imprenditori deceduti;
- la notizia dell’avvio del presente provvedimento è pubblicata in modo permanente sul sito internet di questa Camera di commercio e che si è provveduto all’informazione dell’iniziativa agli Ordini professionali e alle Associazioni di categoria della provincia con nota protocollata al n. 16984 del 17.07.2026;
- la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio e che, pertanto, la cancellazione d’ufficio si configura come atto dovuto;
- che per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);
- l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) prevede l’obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;
- la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi e perché spesso priva di effetti per irreperibilità dei destinatari;
- l’obiettivo di far conoscere l’avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell’ordinamento;
- la notifica del procedimento di avvio non debba avere ripercussioni sui costi dell’Ente;
- l’Albo camerale della Camera di Commercio di Cosenza è on-line e consultabile in un’apposita sezione del sito internet istituzionale;
- dell’avvio del procedimento è stata data notizia attraverso il servizio di gestione massiva delle cancellazioni d’ufficio messo a disposizione da Infocamere mediante generazione di protocollo d’ufficio sospeso di avvio della procedura;
- sulla base delle risultanze delle elaborazioni massive effettuate dalla società Infocamere, pervenute con il report protocollato al n. 17026/2026, sono state individuate nove imprese cancellate su domanda iscritte ai Rea: 139391, 136738, 136150, 135030, 133737, 170756, 153775, 226305, 85795, imprese che si escludono dall’elenco iniziale;



- ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica “d’ufficio” e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;

PRESO ATTO

- che sulla proposta di Determinazione è stato reso digitalmente parere favorevole di legittimità all’adozione del provvedimento, da parte Responsabile del Servizio #PiùConnessi, Avv. Francesco Catizone, dal Responsabile Ufficio Registro Imprese dott. Gennaro Bellizzi e dal Responsabile dell’istruttoria Consuelo Milione;

RITENUTO

- di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza;
- opportuno avvalersi dei servizi massivi di cancellazione resi disponibili dalla società Infocamere;

DETERMINA

1. la cancellazione dal Registro Imprese delle imprese individuali di cui all’allegato elenco (**n. 611**) in quanto non più operative ai sensi del D.P.R. n. 247/2004 art. 2 lettera a);
2. che l’ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle imprese che – nelle more della notifica del provvedimento e durante la pubblicazione all’albo – risultino essere cancellate dal Registro;
3. di escludere le nove imprese già cancellate su domanda;
4. che la notifica del presente provvedimento avvenga – ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990 – mediante pubblicazione all’albo camerale on- line per **30 giorni continuativi**;
5. di stabilire che il termine di **15 giorni** per ricorrere al Giudice del registro avverso la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 giorni;
6. di avvalersi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere per la conseguente cancellazione dal registro elettronico con gli effetti estintivi previsti dal Codice Civile;
7. di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà acquisita all’apposita raccolta.

IL SEGRETARIO GENERALE

Erminia Giorno

Firma digitale ai sensi del d. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale”